




ANAC AUTORITÀ
NAZIONALE
ANTICORRUZIONE



**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI
INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE
E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI
ANCHE STRANIERE**

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

L'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE

E LA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL
FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI
CRIMINALI ANCHE STRANIERE

L'Autorità nazionale anticorruzione (in prosieguo "Autorità" o "ANAC"), nella persona del Presidente Avv. Giuseppe Busia

e

la Commissione Parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali anche straniere (in prosieguo "Commissione"), nella persona del Presidente Sen. Nicola Morra,

congiuntamente indicati come "Le Parti",

Visti

l'articolo 15, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", in base al quale le pubbliche amministrazioni possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

la legge 7 agosto 2018, n. 99, recante "Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere";

la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", e il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, recante "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari", i quali hanno individuato l'ANAC quale Autorità nazionale chiamata a svolgere attività di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, demandandole il compito di vigilare sull'attività contrattualistica pubblica, orientando i comportamenti e le attività delle Amministrazioni al fine di promuovere una più efficiente utilizzazione delle risorse e che ha individuato l'ANAC quale soggetto che "analizza le cause e i fattori della corruzione e individua gli interventi che ne possono favorire la prevenzione e il contrasto";

il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190";

l'articolo 213 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il "Codice dei contratti pubblici" il quale attribuisce all'ANAC: - la vigilanza e il controllo sui contratti pubblici e l'attività di regolazione degli stessi, nei limiti di quanto stabilito dal decreto stesso, anche al fine di prevenire e contrastare illegalità e corruzione (comma 1); - la promozione dell'efficienza, della qualità dell'attività delle stazioni appaltanti, cui fornisce supporto anche facilitando lo scambio di informazioni e la omogeneità dei procedimenti amministrativi, favorendo lo sviluppo delle migliori pratiche, anche attraverso linee guida, bandi-tipo, contratti-tipo e altri strumenti di regolazione flessibile comunque denominati (comma 2); - la vigilanza collaborativa, per gli affidamenti di particolare interesse, attuata previa stipula di protocolli di intesa con le stazioni appaltanti richiedenti, finalizzata a supportare le medesime nella predisposizione degli atti e nell'attività di gestione dell'intera procedura di gara (comma 3, lettera h); - l'elaborazione dei costi standard dei lavori e dei prezzi di riferimento di beni e servizi, tra quelli di maggiore impatto in termini di costo a carico della pubblica amministrazione, alle condizioni di maggiore efficienza, avvalendosi eventualmente anche delle informazioni contenute nelle banche dati esistenti presso altre Amministrazioni pubbliche e altri soggetti operanti nel settore dei contratti pubblici, al fine di favorire l'economicità dei contratti pubblici e la trasparenza delle condizioni di acquisto (comma 3, lettera h-bis); - il potere di disporre ispezioni, anche su richiesta motivata di chiunque ne abbia interesse, avvalendosi eventualmente della collaborazione di altri organi dello Stato (comma 5); - la gestione della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, nella quale confluiscono, oltre alle informazioni acquisite per competenza tramite i propri sistemi informatizzati, tutte le informazioni contenute nelle banche dati esistenti, anche a livello territoriale, onde garantire accessibilità unificata, trasparenza, pubblicità e tracciabilità delle procedure di gara e delle fasi a essa prodromiche e successive (comma 8);

il "Regolamento ANAC del 30 marzo 2022 sull'esercizio dell'attività di vigilanza collaborativa in materia di contratti pubblici";

il "Regolamento ANAC del 16 ottobre 2019 concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità Nazionale Anticorruzione";

il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e ss. mm. ii. recante il Codice in materia di protezione dei dati personali per le parti vigenti;

il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che abroga la direttiva 95/46/CE;

il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE";

il Programma Operativo Nazionale (PON) *Governance e Capacità Istituzionale* 2014-2020, adottato con Decisione C(2015) 1343 del 23 febbraio della Commissione europea, che mira al raggiungimento degli obiettivi di Europa 2020 attraverso il sinergico investimento su due obiettivi tematici: "*Rafforzare la capacità istituzionale delle autorità pubbliche e delle parti interessate e un'amministrazione pubblica efficiente*" (Obiettivo Tematico n. 11) e "*Migliorare l'accesso alle Tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché l'impiego e la qualità delle medesime*" (Obiettivo Tematico n. 2);

il Progetto "*Misurazione del rischio di corruzione a livello territoriale e promozione della trasparenza*", attuato nell'ambito del Programma Operativo Nazionale (PON) *Governance e Capacità Istituzionale* 2014-2020, con l'obiettivo di disporre di una strumentazione per la misurazione di fenomeni corruttivi a livello territoriale, puntando a fornire una quantificazione di indicatori di rischio di corruzione e di contrasto su base analitica distintamente per le varie amministrazioni, a valorizzare e ad aggiornare con regolarità indicatori sintetici su base territoriale e, infine, a sviluppare una metodologia di riferimento in ambito europeo per la misurazione del rischio di corruzione;

il Programma Operativo Nazionale (PON) *Legalità* 2014-2020, adottato con Decisione C(2015) 7344 del 20 ottobre della Commissione europea, che mira ad attuare interventi nelle cinque Regioni italiane meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia), per rafforzare le condizioni di legalità, incentivare la coesione sociale e favorire lo sviluppo economico, ed in tutta Italia per migliorare il sistema di accoglienza migranti, anche mediante il contributo dell'Autorità nazionale anticorruzione;

Considerato

che l'Autorità e la Commissione perseguono il comune preminente interesse pubblico di prevenzione e contrasto della illegalità diffusa e della asocialità, con particolare riferimento ai fenomeni corruttivi negli enti pubblici;

che l'Autorità, nell'ambito della propria missione istituzionale, attribuisce un valore strategico alla innovazione tecnologica finalizzata alla semplificazione e razionalizzazione dei processi interni e alla massimizzazione dell'efficacia dei sistemi di vigilanza con diminuzione degli oneri organizzativi in capo ai soggetti vigilati, e assicura la prevenzione delle situazioni di conflitto d'interesse che possono arrecare gravi danni al bilancio pubblico e alla regolarità amministrativa delle procedure;

che l'Autorità vigila sull'osservanza della disciplina normativa e regolamentare in materia di contratti pubblici, mediante l'attuazione della trasparenza in tutti gli aspetti gestionali, il monitoraggio e l'elaborazione dei dati dei contratti pubblici, l'esercizio di funzioni di regolazione nonché l'invio di atti di segnalazione a Governo e Parlamento;

che vi sono studi ed evidenze che attestano che uno dei principali metodi di sostentamento e radicamento della criminalità organizzata è il tentativo di penetrare nel mercato pubblico degli appalti, divenuto ancora più appetibile con i finanziamenti del PNRR, e che le modalità corruttive sono metodiche predilette dalle mafie per infiltrare le pubbliche amministrazioni;

che il fenomeno dello scioglimento delle amministrazioni comunali per mafia è da attenzionare e il successivo processo di normalizzazione dell'andamento amministrativo è da supportare;

che la Commissione intende ottimizzare il grado di efficacia, efficienza ed economicità delle misure volte a prevenire e contrastare il fenomeno della infiltrazione mafiosa anche tramite la corruzione, rafforzando la correttezza e la trasparenza dell'affidamento di appalti e concessioni di lavori, servizi e forniture da parte degli enti pubblici commissariati;

che la Commissione intende cooperare con l'A.N.AC. nella elaborazione di indicatori adeguati per esaminare e misurare i fenomeni corruttivi a livello territoriale, sostenere la prevenzione e il contrasto all'illegalità e promuovere la trasparenza nell'azione della PA;

che l'Autorità e la Commissione intendono collaborare, ciascuna nell'ambito delle rispettive competenze, per la valorizzazione del patrimonio conoscitivo delle banche dati pubbliche con finalità di trasparenza e prevenzione della corruzione;

Ritenuto

che il comune interesse pubblico di prevenzione e contrasto della corruzione nella pubblica amministrazione possa essere efficacemente perseguito attraverso la circolazione delle informazioni nonché concordando e definendo obiettivi comuni, ambiti e modalità esecutive di collaborazione istituzionale;

convengono e stipulano quanto segue

ARTICOLO 1

(Valore delle premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante e strutturale del presente Protocollo d'Intesa.

ARTICOLO 2

(Oggetto)

Il Protocollo mira a strutturare la cooperazione tra le Parti finalizzata a rafforzare le misure di prevenzione della corruzione idonee a garantire il rispetto della legalità e l'integrità degli atti anche da parte degli enti locali commissariati, valorizzando verso questi ultimi possibili interventi di supporto e vigilanza collaborativa.

Con il presente Protocollo, inoltre, le Parti collaborano al fine di regolare lo scambio delle informazioni di cui sono titolari e che si rendono utili per rispondere a specifici compiti assegnati dalla normativa vigente, attraverso l'interoperabilità e la cooperazione applicativa dei sistemi informatici e dei flussi informativi.

ARTICOLO 3

(Ambiti di collaborazione)

La collaborazione istituzionale tra le Parti riguarderà principalmente i seguenti ambiti operativi:

1. promozione e valorizzazione della attività di vigilanza collaborativa, ai sensi dell'art. 213, comma 3, lettera h) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e del Regolamento ANAC del 30 marzo 2022
2. collaborazione nell'individuazione di clausole e condizioni idonee a prevenire tentativi di infiltrazione criminale, anche con forme di monitoraggio dello svolgimento della procedura di gara e dell'esecuzione dell'appalto;
2. promozione e valorizzazione della attività di vigilanza collaborativa in materia di anticorruzione, al fine di assicurare il buon andamento, la trasparenza e l'imparzialità dell'azione amministrativa e implementare il contributo recato dall'ANAC per il supporto alle Prefetture e agli enti locali commissariati;
3. integrazione delle rispettive banche dati, con reciproca messa a disposizione delle esperienze e delle competenze maturate nell'elaborazione delle informazioni, garantendo lo scambio di metodologie, esperienze e buone pratiche nonché l'interoperabilità dei rispettivi sistemi informatici;
4. scambio di informazioni e trasmissione dei dati necessari a implementare il sistema degli indicatori per la misurazione della corruzione, con particolare riferimento agli enti commissariati per effetto di infiltrazioni mafiose;
5. costruzione di un set di indicatori territoriali su collegamenti tra criminalità organizzata e rischio corruzione;
6. Iniziative di studio, formative ed informative sulle questioni affrontate ed i risultati raggiunti.

ARTICOLO 4

(Tavolo tecnico)

Per il perseguimento delle finalità indicate nell'articolo 2, le Parti convengono di istituire un Tavolo tecnico con il compito di definire le linee programmatiche della collaborazione.

I componenti del tavolo, designati dalle Parti in numero non inferiore a due per ciascuna, coordinano a rotazione i lavori del tavolo.

In relazione alle specifiche tematiche oggetto di trattazione le Parti valuteranno l'estensione della partecipazione ai lavori del Tavolo ad altri rappresentanti.

Il Presidente Sen. Nicola Morra indica i consulenti della Commissione quali componenti del tavolo tecnico:

Franco Mostacci, Ivan Duca, Dario Elia e Barbara Zuin. Il Presidente Avv. Giuseppe Busia indica il Cons. Consuelo del Balzo quale componente del tavolo tecnico.

ARTICOLO 5

(Modalità attuative)

Per lo svolgimento delle azioni di cooperazione, le Parti si impegnano, nel rispetto della normativa vigente di riferimento, a mettere a disposizione il proprio patrimonio informativo e a garantire lo scambio di informazioni, metodologie, esperienze e buone pratiche.

Le Parti potranno altresì concordare modalità di semplificazione degli adempimenti previsti dal presente Protocollo anche con ricorso a strumenti informatici e potranno altresì promuovere ulteriori attività e forme di collaborazione.

ARTICOLO 6

(Referenti istituzionali)

I Referenti per l'attuazione del presente Accordo quadro sono:

- a) Per l'ANAC, il Presidente Giuseppe Busia;
- b) Per la Commissione, il Presidente Nicola Morra.

Tutte le comunicazioni fra le Parti devono essere inviate, salva diversa espressa previsione, per iscritto ai rispettivi indirizzi di posta elettronica, qui di seguito precisati:

per l'ANAC: protocollo@pec.anticorruzione.it;

per la Commissione: presidente.antimafia@senato.it

ARTICOLO 7

(Comunicazione)

Le Parti promuoveranno congiuntamente la diffusione dell'iniziativa e dei risultati conseguiti in esecuzione del presente Protocollo d'Intesa, anche nella forma del comunicato stampa o mediante pubblicazione sui rispettivi siti istituzionali.

ARTICOLO 8

(Integrazioni, modifiche ed efficacia dell'accordo)

Il presente Protocollo d'Intesa ha validità triennale a decorrere dalla data della sottoscrizione, con possibilità di rinnovo previa richiesta scritta di una delle parti e adesione dell'altra da manifestare entro trenta giorni prima della scadenza.

Nel corso del periodo di vigenza, qualora ricorrano motivate esigenze istituzionali o per sopravvenute modifiche normative, i componenti del Tavolo tecnico di cui all'articolo 4 potranno proporre integrazioni o modifiche al presente Protocollo.

Le modifiche e le integrazioni proposte si perfezioneranno a seguito dello scambio dei consensi dei Referenti di cui al precedente articolo 6 e secondo le modalità ivi indicate.

ARTICOLO 9

(Oneri finanziari)

Dall'attuazione del presente Protocollo d'Intesa non derivano nuovi maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ARTICOLO 10

(Sicurezza delle informazioni e privacy)

Le modalità e le finalità dei trattamenti dei dati personali gestiti nell'ambito delle attività svolte in attuazione del presente Accordo quadro saranno attuate nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza, e dei principi dettati dal Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali", e ss.mm.ii.

ARTICOLO 11

(Proprietà intellettuale ed utilizzo dei loghi)

I risultati delle attività svolte in comune nell'ambito del presente Protocollo sono di proprietà dell'Autorità e della Commissione, che possono utilizzarli nell'ambito dei propri compiti istituzionali, dando evidenza della collaborazione instaurata con il presente atto.

Eventuali prodotti di valore commerciale o diritti di proprietà intellettuale risultato delle azioni di cooperazione del presente Protocollo sono disciplinati di comune accordo tra le Parti secondo le leggi applicabili in materia.

Fermo restando quanto appena previsto, le Parti possono divulgare al pubblico le attività oggetto del Protocollo d'intesa, nel rispetto degli obblighi in materia di informazione e comunicazione previste dal Regolamento (UE) n. 1303/2013 e altre normative comunitarie, nel caso in cui tali attività siano connesse al sopra citato Progetto "Misurazione del rischio di corruzione a livello territoriale e promozione della trasparenza". Le elaborazioni realizzate come risultato finale del Progetto saranno diffuse da ANAC citando espressamente la fonte. Gli indicatori elaborati saranno resi disponibili con licenza aperta di riutilizzo nel rispetto del segreto statistico.

ARTICOLO 12

(Risoluzione delle controversie)

Per quanto non espressamente previsto dal presente Protocollo, si fa riferimento alle norme del codice civile e ad ogni altra disposizione normativa in materia.

Per qualunque controversia, ove non risolta amichevolmente, relativa all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente Protocollo, le Parti stabiliscono in via esclusiva la competenza del Foro di Roma.

ARTICOLO 13

(Norme finali)

Il presente Protocollo, sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'articolo 15, comma 2 bis della legge n. 241 del 1990 e dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 82 del 2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale), è soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi degli articoli 5, 6 e 39 del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986.

Per l'Autorità Nazionale Anticorruzione

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Per la Commissione Parlamentare di inchiesta

sul fenomeno delle mafie e sulle altre

associazioni criminali anche straniere

Il Presidente

Sen. Nicola Morra

Atto firmato il 6 ottobre 2022